

STUDIO LEGALE ASCARI – SEGALÀ

37126 VERONA – Via Calatafimi, 5/A – Tel. 045/8342454 – 8300227 – Fax. 045/5112041

e-mail: fernanda.ascari@ascarisegala.com - renzosegala@ascarisegala.com

posta certificata: fernandaascari@cnfpec.it - renzosegala@cnfpec.it

Avvocato FERNANDA ASCARI - Cassazionista

Avvocato RENZO SEGALÀ - Cassazionista

Avvocato ANTONELLA MASCIA - stabilita in Francia

Avvocato SERENA FERMO

Dottore MARCO OCCHIPINTI - abilitato al patrocinio

Spett.li

Educandato S. Agli Angeli

I.I.S. Copernico Pasoli

I.I.S. Ettore Bolisani

I.I.S. Ferraris Fermi

I.I.S. Marie Curie

I.I.S. Stefani Bentegodi

I.P.S.A.R. Luigi Carnacina

I.P.S.E.O.A. "Angelo Berti"

I.P.S.I.A. Giovanni Giorgi

I.S. Michele SanMicheli

I.S.I.S.S. M.O. L. Dal Cero

I.S.I.S.S. Marco Minghetti

I.T. Marco Polo

I.T.E.S. Luigi Einaudi

I.T.I.S. G. Marconi

I.I.S. G. Silva – M. Ricci

I.P.S. Giuseppe Medici

I.S. Leonardo Da Vinci

I.S.S. Carlo Anti

I.S. L. Calabrese - P. Levi

I.T.C. Lorgna Pindemonte

I.T.S. Cangrande della Scala

Liceo Artistico di Verona

Liceo Scipione Maffei

Liceo Giovanni Cotta

Liceo Girolamo Fracastoro

Liceo Scientifico Messedaglia

Liceo Carlo Montanari

Liceo Enrico Medi

Liceo Galilei

Liceo Guarino Veronese

C.P.I.A.

Spett.li

**Garante della protezione dei
dati personali**

Piazza di Monte Citorio 121
00186 Roma (RM)

**Garante regionale dei diritti
della persona**

via Brenta Vecchia, 8 30172
Venezia (VE)

**Ufficio Scolastico Regionale per
il Veneto**

Via Forte Marghera, 191 30173
Mestre (VE)

**Ufficio scolastico di Ambito
Territoriale di Verona**

Viale Caduti del Lavoro, 3 37124
Verona (VR)

**Responsabili e sub-responsabili
del trattamento dei dati**

**Responsabili della protezione
dei dati personali**

c/o gli Istituti scolastici anzidetti

Verona, 6 marzo 2020

OGGETTO: Criticità del modello preventivo proattivo di Centri di informazione e consulenza (c.d. C.I.C.) del 20.11.19 alla luce della normativa vigente

STUDIO LEGALE ASCARI – SEGALA

37126 VERONA – Via Calatafimi, 5/A – Tel. 045/8342454 – 8300227 – Fax. 045/5112041
e-mail: fernanda.ascari@ascarisegala.com - renzosegala@ascarisegala.com
posta certificata: fernandaascari@cnfpec.it - renzosegala@cnfpec.it

Avvocato FERNANDA ASCARI - Cassazionista
Avvocato RENZO SEGALA - Cassazionista
Avvocato ANTONELLA MASCIA - stabilita in Francia
Avvocato SERENA FERMO
Dottore MARCO OCCHIPINTI - abilitato al patrocinio

Significo il mio intervento professionale su incarico dell'associazione "La Rete degli Studenti Medi del Veneto" al fine di esaminare i profili giuridici inerenti l'adozione ed applicazione del nuovo "Modello preventivo proattivo per i disturbi da uso di sostanze nei giovani. L'intervento all'interno dei Centri di Informazione e Consulenza - CIC" del 20 novembre 2019 (all. 1), che a breve potrà divenire operativo nelle scuole della provincia di Verona.

Premetto che mi asterrò da ogni valutazione sui risvolti psico-educativi e sull'opportunità socio-sanitaria del predetto provvedimento, nonché sulla sua valenza ed efficacia concreta ai fini della prevenzione delle problematiche del disagio giovanile, dell'uso di droghe e degli altri aspetti correlati. Riservo tali valutazioni - pur imprescindibili - alle sedi opportune, esulando dalla mia competenza professionale e dalle ragioni del presente intervento legale.

Muovendo agli aspetti strettamente giuridici, il "Modello preventivo proattivo" si appalesa in patente contrasto con la normativa vigente, almeno sotto tre aspetti:

- a) viola la tutela della privacy degli studenti poiché non assicura loro «l'assoluto rispetto dell'anonimato» pur espressamente prescritto dalla normativa vigente;
- b) viola la normativa istitutiva dei C.I.C. attribuendo a tali centri funzioni esorbitanti quelle riconosciute dalla legge (di consulenza ed ascolto dello studente) al fine di svolgere funzioni molto diverse (sanitarie e socio-assistenziali);
- c) viola la normativa procedimentale di adozione dei provvedimenti scolastici nella materia *de qua*, poiché non risulta, allo stato ed in molti Istituti scolastici, essere stato approvato dal Consiglio di istituto previo parere del Collegio docenti e dei Consigli di intersezione, di interclasse o di classe.

Quanto alla violazione della privacy (*supra, sub a*), osservo che le fonti normative in materia (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, L. 22 dicembre 1975, n. 685, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297), nell'istituire e disciplinare i C.I.C., sono convergenti e perentorie in punto di privacy: in tutte le fonti di diritto primario anzidette è disposto che: «Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'**assoluto rispetto dell'anonimato** di chi si rivolge al servizio»¹.

¹ La norma è prevista, in identico contenuto, dall'art. 106, comma 2, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 86, comma 2 della L. 22 dicembre 1975, n. 685 e dall'art. 326, comma 17, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

STUDIO LEGALE ASCARI – SEGALA

37126 VERONA – Via Calatafimi, 5/A – Tel. 045/8342454 – 8300227 – Fax. 045/5112041

e-mail: fernanda.ascari@ascarisegala.com - renzosegala@ascarisegala.com

posta certificata: fernandaascari@cnfpec.it - renzosegala@cnfpec.it

Avvocato FERNANDA ASCARI - Cassazionista

Avvocato RENZO SEGALA - Cassazionista

Avvocato ANTONELLA MASCIA - stabilita in Francia

Avvocato SERENA FERMO

Dottore MARCO OCCHIPINTI - abilitato al patrocinio

Pertanto, lo studente è un utente anonimo e tale anonimato deve essere assoluto.

Nessuno può conoscere l'identità dello studente né tanto meno identificarlo.

Eppure, nonostante la chiarezza e univocità della copiosa normativa, il "Modello preventivo proattivo" disattende apertamente² l'esigenza di anonimato imposta dalla Legge e con molteplici misure.

In primis, l'identità dello studente sarà nota al personale docente, al quale è attribuito il potere/dovere di segnalare lo studente stesso al consulente del C.I.C. proattivo.

In secundis, l'identità dello studente sarà prontamente comunicata ai suoi genitori, qualora lo stesso si rifiuti di svolgere il colloquio al C.I.C. proattivo.

Qui si osserva che tale comunicazione è inutile ed ingiustificabile. Basti considerare che lo stesso Reg. U.E. 2016/679(c.d. G.D.P.R.) stabilisce che i minorenni possono accedere a servizi di prevenzione e consulenza senza necessità di coinvolgimento dei genitori³: pertanto, essi non devono sapere a quali servizi di prevenzione e consulenza si rivolge il figlio, men che meno a quali rifiuta di rivolgersi.

In terzis, l'identità dello studente ed i dati sulla sua salute saranno trattati dal consulente del C.I.C. proattivo in sede di colloquio con modalità di pseudonimizzazione elementari, carenti, insufficienti ai fini dell'art. 2septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della privacy) e dall'art. 32 del predetto G.D.P.R. Risulta che il consulente raccoglierà i dati dello studente a mezzo della "Scheda dati consulenza individuale CIC" (all. 2) annotando la prima e terza lettera tanto del nome quanto del cognome, l'età e l'anno di nascita, la città di residenza e perfino l'origine nazionale o extranazionale della famiglia. Chiunque, con l'ausilio di un coetaneo dello studente schedato, potrebbe con questi dati scoprirne l'identità all'interno di un istituto scolastico.

Quanto alla violazione della normativa istitutiva del C.I.C. (*supra sub b*), occorre premettere che - come noto - i C.I.C. furono introdotti nel nostro ordinamento negli anni '90 col D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la riforma della L. 22 dicembre 1975, n. 685.

2 Si legge nel "Modello preventivo proattivo" de quo, pag. 3, p. 12, che «va inoltre *chiaramente* sottolineato che l'anonimato previsto dall'articolo 106 del DPR 309/9 nei minorenni non può costituire deroga alla comunicazione tempestiva ai genitori delle condizioni di rischio per la salute, per poter attuare quanto prima i dovuti interventi idonei a preservare l'integrità psicofisica del minore, di cui i genitori sono i diretti responsabili».

3 Il Reg. UE 2016/679 dispone al Considerando (38) che «Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore».

STUDIO LEGALE ASCARI – SEGALA

37126 VERONA – Via Calatafimi, 5/A – Tel. 045/8342454 – 8300227 – Fax. 045/5112041
e-mail: fernanda.ascari@ascarisegala.com - renzosegala@ascarisegala.com
posta certificata: fernandaascari@cnfpec.it - renzosegala@cnfpec.it

Avvocato FERNANDA ASCARI - Cassazionista
Avvocato RENZO SEGALA - Cassazionista
Avvocato ANTONELLA MASCIA - stabilita in Francia
Avvocato SERENA FERMO
Dottore MARCO OCCHIPINTI - abilitato al patrocinio

Alla stregua della precitata normativa, i C.I.C. sono destinati a diffondere tra gli studenti l'educazione alla salute e l'informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo e dal tabagismo nonché dall'uso delle sostanze stupefacenti e dalle patologie correlate⁴.

Come chiarito più volte dal Ministero della pubblica istruzione, i C.I.C. hanno due funzioni:

- una **funzione informativa** avente ad oggetto l'«offerta di informazione agli studenti in grado di soddisfare in forma qualitativamente valida alcuni loro bisogni: informazioni legate a diversi problemi e interessi (problemi personali, richieste di informazioni sanitarie, problemi giuridici, richieste di informazioni di vario tipo riguardanti aspetti associativi e impiego del tempo libero, ecc.)»⁵;
- una **funzione consultiva**, avente ad oggetto l'erogazione di una «consulenza in grado di accogliere e saper accogliere richieste di studenti in difficoltà e/o desiderosi di un orientamento nei propri problemi psicologici e sociali»⁶.

Tali funzioni ispirano, connotano (e delimitano) i C.I.C. ed il loro ambito di intervento.

I C.I.C. devono essere «uno spazio polifunzionale» ed «un **luogo di aggregazione istituzionale**», «uno **spazio di ascolto/comunicazione**, un momento di progettualità condivisa», come chiarito dal predetto Ministero⁷.

La funzione dei C.I.C. è l'educazione alla salute degli studenti, non l'assistenza socio-sanitaria degli stessi: essi operano nell'ambiente scolastico (ove si educa) e non presso le strutture sanitarie e di assistenza sociale (ove si cura ed assiste). All'uopo, il Ministero della pubblica istruzione ha avuto modo di chiarire che «**le attività di educazione alla salute, come attività scolastiche, sono innanzitutto da riferire agli obiettivi primari della scuola, più che a obiettivi sanitari e sociali, che riguardano solo indirettamente la scuola. Sono, quindi, attività che devono cercare prioritariamente di far funzionare meglio la scuola, più che porsi obiettivi di integrazione sociale o di sostegno psicologico nei limiti sopradetti. Non è possibile prevenire il disagio, se si dimentica di promuovere il benessere scolastico**»⁸.

Dentro tale logica si ritiene debba inserirsi il funzionamento dei C.I.C.

4 Tale finalità è prevista, con norme di identico contenuto, dall'art. 104, comma 1, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 85, comma 1, della L. 22 dicembre 1975, n. 685 e dall'art. 326, commi 1 e 2, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

5 Circolari del Ministero della pubblica istruzione 14 marzo 1991, n. 66, e 22 dicembre 1992, n. 362

6 *Ibidem*.

7 Circolari del Ministero della pubblica istruzione 20 febbraio 1992, n. 47, e 9 aprile 1994, n. 120.

8 Circolare del Ministero della pubblica istruzione 9 aprile 1994, n. 120, precitata.

STUDIO LEGALE ASCARI – SEGALA

37126 VERONA – Via Calatafimi, 5/A – Tel. 045/8342454 – 8300227 – Fax. 045/5112041
e-mail: fernanda.ascari@ascarisegala.com - renzosegala@ascarisegala.com
posta certificata: fernandaascari@cnfpec.it - renzosegala@cnfpec.it

Avvocato FERNANDA ASCARI - Cassazionista
Avvocato RENZO SEGALA - Cassazionista
Avvocato ANTONELLA MASCIA - stabilita in Francia
Avvocato SERENA FERMO
Dottore MARCO OCCHIPINTI - abilitato al patrocinio

Tanto doverosamente premesso, si osserva che il "Modello preventivo proattivo" tenta di introdurre una nuova tipologia di C.I.C. disattendendo e violando i riferimenti normativi ed amministrativi testé richiamati, oltreché la *ratio legis* sottesa.

Il C.I.C. proattivo ha chiaramente finalità terapeutiche e di recupero sociale, non informativa e di consulenza. Ciò spiega, ad esempio e tra l'altro, il coinvolgimento dei genitori senza il consenso dello studente e, anzi, come reazione ad un suo rifiuto a svolgere il colloquio al C.I.C. proattivo (e come strumento di coercizione indiretta sul minore).

Il C.I.C. proattivo si incardina sull'individuazione e segnalazione dello studente a rischio: lo studente non è più utente di un servizio (da lui richiesto), ma destinatario di un intervento a seguito di segnalazione (dallo stesso mondo scolastico che dovrebbe responsabilizzarlo).

Pertanto ed alla stregua dell'art. 21^{octies} della L. 7 agosto 1990, n. 241, i provvedimenti deliberativi come quelli attuativi e conseguenti del "Modello preventivo proattivo" si espongono tutti a fondati vizi di illegittimità per violazione di legge e per eccesso di potere da inosservanza di circolari, giusti i riferimenti *supra* esposti.

Quanto alla violazione della normativa procedimentale per l'approvazione del "Modello preventivo proattivo" (*supra sub c*), si osserva che a norma di legge tutti i progetti e le iniziative dei C.I.C. devono «essere concordati dagli organi collegiali della scuola»⁹: a norma del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (c.d. T.U. in materia di istruzione), è necessaria ed imprescindibile la formale delibera di approvazione del Consiglio di istituto¹⁰, previo parere del Collegio docenti¹¹ il quale, a sua volta, raccoglie pareri dai Consigli di intersezione, di interclasse o di classe¹².

Ad oggi risulta che molti degli Istituti destinatari della presente non hanno ottemperato a tale *iter* procedurale.

9 Come previsto dall'art. 106, comma 2, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 87, comma 2, della L. 22 dicembre 1975, n. 685 e dall'art. 326, comma 18, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

10 L'art. 10, comma 7, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, dispone che: «*Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309*».

11 L'art. 7, comma 2, lett. q), del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, dispone che: «*Il collegio dei docenti: ... q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309*».

12 L'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, dispone che: «*Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe*».

STUDIO LEGALE ASCARI – SEGALA

37126 VERONA – Via Calatafimi, 5/A – Tel. 045/8342454 – 8300227 – Fax. 045/5112041
e-mail: fernanda.ascari@ascarisegala.com - renzosegala@ascarisegala.com
posta certificata: fernandaascari@cnfpec.it - renzosegala@cnfpec.it

Avvocato FERNANDA ASCARI - *Cassazionista*
Avvocato RENZO SEGALA - *Cassazionista*
Avvocato ANTONELLA MASCIA - *stabilita in Francia*
Avvocato SERENA FERMO
Dottore MARCO OCCHIPINTI - *abilitato al patrocinio*

Tutto ciò premesso e considerato, in virtù del mandato legale conferitomi, formulo:

INVITO

agli Istituti scolastici destinatari della presente, in persona dei dirigenti scolastici *pro tempore*, a trasmettere la presente missiva ai responsabili e sub-responsabili del trattamento dei dati, ai responsabili della protezione dei dati personali ed ai membri del Consiglio d'Istituto presso i propri Istituti;

DIFFIDA

agli Istituti scolastici destinatari della presente, in persona dei dirigenti scolastici *pro tempore*, in qualità di titolari dei dati personali degli studenti, nonché ai nominati responsabili e sub-responsabili del trattamento dei medesimi dati ed ai nominandi consulenti dei C.I.C., di prevenire, impedire o comunque omettere tanto l'identificazione di uno o più studenti quale destinatari effettivi o anche solo potenziali dei C.I.C. quanto qualsiasi segnalazione degli stessi ai/dai genitori e/o insegnanti, in violazione del loro diritto assoluto all'anonimato nell'accesso al servizio e della normativa sulla privacy;

DIFFIDA

agli Istituti scolastici destinatari della presente, in persona dei dirigenti scolastici *pro tempore*, dall'approvare o comunque attuare il "Modello preventivo proattivo" di cui in narrativa senza la preventiva approvazione del Consiglio d'Istituto, previo parere del Collegio docenti e dei Consigli di intersezione, di interclasse o di classe, ove non vi abbiano già ottemperato;

SEGNALAZIONE

ai responsabili della protezione dei dati personali presso gli Istituti scolastici destinatari della presente affinché, ai sensi degli artt. 35 e 39 del Reg. UE 2016/679, sorvegliano il rispetto della normativa sulla privacy e rendano preventivo e motivato parere circa la valutazione di impatto del "Modello preventivo proattivo" sulla protezione dei dati degli studenti, all'uopo trasmettendone copia al Garante della protezione dei dati personali;

RECLAMO

avanti al Garante della protezione dei dati personali affinché, ex artt. 141, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003, e 77 del Reg. UE 2016/679, Voglia controllare, verificare e

STUDIO LEGALE ASCARI – SEGALA

37126 VERONA – Via Calatafimi, 5/A – Tel. 045/8342454 – 8300227 – Fax. 045/5112041

e-mail: fernanda.ascari@ascarisegala.com - renzosegala@ascarisegala.com

posta certificata: fernandaascari@cnfpec.it - renzosegala@cnfpec.it

Avvocato FERNANDA ASCARI - Cassazionista

Avvocato RENZO SEGALA - Cassazionista

Avvocato ANTONELLA MASCIA - stabilita in Francia

Avvocato SERENA FERMO

Dottore MARCO OCCHIPINTI - abilitato al patrocinio

sanzionare l'eventuale violazione della normativa sulla privacy negli istituti scolastici che daranno esecuzione al "Modello preventivo proattivo" di cui in narrativa;

ISTANZA DI INTERVENTO

al Garante regionale dei diritti della persona per la Regione Veneto affinché, ex art. 1 e 12 della L. Reg. 37/2013, Voglia garantire i diritti degli studenti presso le istituzioni scolastiche e promuoverne, proteggerne e facilitarne i diritti dell'adolescenza alla luce delle criticità evidenziate in narrativa del "Modello preventivo proattivo".

Si trasmettono in allegato: all. 1 Modello preventivo proattivo del 20 novembre 2019;
all. 2 Scheda dati consulenza individuale CIC 2019-2020.

Distinti saluti,

Avv. Renzo Segala

